



Città Metropolitana di Roma Capitale

e-mail: atodue@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99900660
del 11/02/2019**

RIFERIMENTI CONTABILI

Anno bilancio 2019
Mis: 99 - Pr: 1 - Tit: 7 - Mac: 2
Scheda Bilancio ATO2-6
Articolo 1
CDR ATO2
CDC ATO2
D. Lgs 267/2000: 4.0.0.5
Impegno n. 100620

Responsabile dell'Istruttoria
FLAVIA Matrigiani

Responsabile del Procedimento
MASSIMO Paternostro

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio ATO2
quale centro di responsabilita'
in data 13/02/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 513 del 13/02/2019

Oggetto: Canoni di locazione locali 2019 sede STO-ATO2 LAZIO CENTRALE ROMA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATO2

Ing. PATERNOSTRO Massimo

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da FLAVIA Matrigiani e dal responsabile del procedimento MASSIMO Paternostro;

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i;

Premesso

che a seguito dell'emanazione della Legge n. 36/1994 la Regione Lazio stabilì con L.R. del 22 gennaio 1996 n. 6 che ai comuni e alle province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale era concessa la facoltà di adottare quale modalità di gestione del SII la forma del consorzio o della convenzione di cooperazione;

che

in ognuno dei 5 ATO in cui la Regione Lazio divise il territorio regionale venne adottata la forma della convenzione così come oggi disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);

che

a seguito di tale scelta istituzionale l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è dunque strutturato nella forma di Conferenza dei Sindaci;

che

l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è dotato di soggettività giuridica così come confermato ad esempio dalla sentenza n. 3234 del 26/06/2015 del Consiglio di Stato;

che

la D.G.R. del Lazio n. 626 del 21 dicembre 2012 pubblicata sul BUR ordinario n. 36 del 2 maggio 2013, nelle more di una revisione organica della L.R. 6/1996 impartì l'indirizzo che le convenzioni di cooperazione stipulate dai Comuni e dalle Province del Lazio ai sensi L.R. 6/1996 dovevano considerarsi vigenti e conformi con le disposizioni statali e regionali allora in vigore;

che

Successivamente, in base all'art. 3 bis della L. 148/2011, la Regione Lazio ha provveduto con L.R. n. 5 del 4 aprile 2014 all'emanazione di apposita legge regionale finalizzata alla rideterminazione degli enti d'ambito;

che

tale legge stabilisce, all'art. 6 comma 3, che *"il controllo sul servizio idrico integrato viene svolto dalle Autorità degli ambiti di bacino idrografico"*, inoltre l'art. 5 comma 1 stabilisce: *"Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua con apposita legge gli ambiti di bacino idrografico e, al fine di costituire formalmente le Autorità di detti ambiti, disciplina le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue"*;

che

il comma 99 dell'art.17 della L.R. 14 agosto 2017 n. 9 ha demandato alla Giunta Regionale l'individuazione con apposita D.G.R. degli ambiti territoriali ottimali;

che

la D.G.R. n. 56 del 6 febbraio 2018 pubblicata sul supplemento n. 2 del BUR n. 20 dell'8 marzo 2018 ha suddiviso il territorio laziale in ambiti territoriali diversi da quelli individuati nella L.R. 6/1996 ed ha demandato ad un successivo atto l'approvazione dello schema della convenzione di cooperazione inerenti i rapporti tra gli enti locali dei nuovi ambiti territoriali ottimali;

che

con DGR n. 218 dell'8 maggio 2018 la Regione Lazio ha sospeso l'efficacia della DGR n. 56/2018 ed ha confermato l'attuale assetto dell'organizzazione del S.I.I. regionale in cinque ATO regionali, così come definiti con L.R. 6/1996 ed il relativo assetto gestionale fino alla naturale scadenza delle apposite Convenzioni di gestione;

che

la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con Delibera 2/00 del 25 luglio 2000 ha approvato il "Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa" nel seguito chiamato semplicemente "Regolamento";

vista

la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria Tecnica Operativa dell'ATO2 Lazio Centrale Roma;

la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;

premesso

che, la Città Metropolitana di Roma Capitale (è succeduta alla Provincia di Roma) ex art.1 commi 16 e 47 della Legge 7/4/2014 n.56 dal 1/1/2015 a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi e, di conseguenza, anche nella posizione giuridica di Ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione stessa;

visto

che l'art 3 del "Regolamento" prevede, tra l'altro, che le attività gestionali, amministrative, tecniche e contabili-finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della S.T.O. ATO2, a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnato in attuazione della Convenzione di Gestione annualmente comunicato alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti;

che

l'approvazione dei bilanci di previsione e dei consuntivi da parte della Conferenza dei Sindaci non è un obbligo di regolamento ma una prassi instaurata dalla STO ai fini della maggiore trasparenza possibile;

che

l'approvazione preventiva del bilancio da parte della Conferenza dei Sindaci non è un obbligo di regolamento ma una prassi instaurata dalla STO ai fini della maggiore trasparenza possibile;

visto

la Determinazione Dirigenziale STO ATO2 R.U. n. 67 del 14/01/2019 "Adozione del Bilancio di Previsione 2019-2020-2021;

visto

il comma 2 dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 che rende obbligatorio la pubblicazione dell'importo impegnato per ciascuna spesa pubblica;

visto

l'art. 36, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50 del 18/4/2016, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii., sancisce che "per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";

l'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012, stabilisce che le "amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici";

considerato

che gli uffici oggi utilizzati sono adatti all'intero organico in dotazione della STO;

che i compiti attualmente in essere impongono la completa implementazione dell'organico;

che l'individuazione di nuovi uffici ed il conseguente trasloco azzererebbero per un tempo indefinito la attuale capacità produttiva della STO;

visto

il contratto con INVESTIRE SGR SPA "FONDO INPGI" P.IVA 06931761008 con sede in via Po n.16 00198 Roma per la locazione dei locali siti al secondo piano in via Cesare Pascarella, 31 – 00153 Roma, sottoscritto il 26 gennaio 2004 e con scadenza a gennaio 2022;

ritenuto necessario

autorizzare la spesa relativa all'anno di locazione, stimata nell'importo di €.130,000,00 relativa al canone di locazione per il periodo 01/01- 31/12/2019;

atteso

che si attesta l'assenza di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, in combinato disposto con l'art. 7, c.1, del D.P.R. 62/2013, e in attuazione delle misure di prevenzione del rischio previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), da parte del

responsabile del procedimento e/o del dirigente precedente;

atteso altresì

che, è in corso di acquisizione la dichiarazione relativa al divieto di svolgimento di attività incompatibili ai sensi dell'art. 53, c. 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 2001 (c.d. anti-pantouflage), da parte della società INVESTIRE SGR SPA "FONDO INPGI" P.IVA 06931761008 con sede in via Po n.16 00198 Roma dei locali al secondo piano in via Cesare Pascarella, 31 – 00153 Roma;

considerato

che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 30 gg. decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto, ove previste, ovvero dall'ultimo giorno di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Roma Capitale;

Preso atto che la somma di euro 130.000,00 trova copertura :

Missione	99	SERVIZI PER CONTO TERZI
Programma	1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Titolo	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Macroaggregato	2	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI
Capitolo	702002-(ATO2-6)	ATO2 - Segreteria Tecnica ATO2 - Servizi per conto terzi e partite di giro
Articolo	1	ATO2 - Segreteria Tecnica ATO2 - Servizi per conto terzi e partite di giro
CDR	ATO2	Servizio ATO2 -
CDC	ATO2	
Codice CCA	000000	
Eser. finanziario	2019	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.7.02.99.99.999 - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che sono parte integrante della presente determinazione

1. di impegnare la somma di € 130.000,00 alla voce 2a) Locali – affitto e oneri accessori (condominio, acqua, riscaldamento)” “Adozione del Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 Determinazione Dirigenziale STO ATO2 R.U. n. 67 del 14/01/2019;
2. di imputare tale spesa sul Capitolo ATO2, int. 4000005, art. 6501, cdr ATO2, cdc GIRO;
3. di comunicare all’Ufficio Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale il nominativo di INVESTIRE SGR SPA “FONDO INPGI” P.IVA 06931761008 con sede in via Po n.16 00198 Roma come fornitore della STO ATO 2 per le procedure di trasparenza previste dal comma 2, art. 18 del D.L. del 22 giugno 2012, n. 83.
4. di effettuare il pagamento del servizio in oggetto dietro presentazione di regolare fattura secondo quanto stabilito dall’art. 17-ter del DPR 633 del 26/10/72 previsto dalla L. 190/2014 e relativo al versamento dell’IVA da parte delle pubbliche amministrazioni per le fatture emesse a far data dal 1/1/2015

Di imputare la somma di euro 130.000,00 come segue:

euro 130.000,00 in favore di INVESTIRE SGR S.P.A. C.F. 06931761008 - Via Po, 16/A
,ROMA Cap. 00198

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
99	1	7	2	702002	1	ATO2	ATO2	000000	00000	2019	Imp. 100620/0

IL DIRIGENTE

Ing. PATERNOSTRO Massimo